

ABITARE BRINDISI

progettare con la città

FAQ

integrazione

Avviso pubblico di coprogettazione (Art. 55 D.Lgs. 117/2017 e D.M. 72/2021) —
Progetto "Case di Quartiere Brindisi" — CUP J89I24000140001

1. Le attività finanziate possono prevedere il pagamento di un biglietto o di una quota di partecipazione?

L'Avviso prevede che le attività e i servizi finanziati siano rivolti alla comunità nell'ambito delle finalità del progetto e siano accessibili e gratuiti per i destinatari individuati dalla proposta progettuale. In coerenza con le disposizioni del Programma PN METRO Plus e dell'attuale normativa FSE+, le attività oggetto del finanziamento non possono pertanto prevedere il pagamento di un biglietto d'ingresso o di una quota di partecipazione da parte dei beneficiari.

Qualora un evento costituisca parte integrante del progetto finanziato, dovrà quindi essere realizzato a titolo gratuito per i destinatari.

Resta ferma la possibilità che, una volta concluso il percorso progettuale e acquisite le competenze, i prodotti, i servizi o i modelli organizzativi sviluppati nell'ambito del progetto possano essere successivamente valorizzati anche attraverso attività a pagamento, purché queste si collochino al di fuori delle attività finanziate dall'Avviso e possano rappresentare un elemento di sostenibilità e continuità dell'intervento.

2. Può una ASD partecipare all'Avviso di coprogettazione?

Possono partecipare esclusivamente i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 dell'Avviso. Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) possono presentare candidatura qualora siano anche Enti del Terzo Settore regolarmente iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ovvero rientrino tra i soggetti espressamente ammessi dall'Avviso. Le ASD non iscritte al RUNTS possono partecipare esclusivamente nei casi e con le modalità eventualmente previste dall'art. 4 dell'Avviso.

3. È obbligatoria la costituzione dell'ATS se ci sono più partner?

No. La partecipazione in partenariato è consentita sia mediante raggruppamenti già formalmente costituiti sia mediante partenariati costituendi. In quest'ultimo caso è sufficiente presentare, in sede di candidatura, l'impegno alla costituzione del partenariato e all'individuazione del soggetto capofila. La formalizzazione dell'ATS o di altra forma di partenariato ammessa dovrà avvenire prima della sottoscrizione della Convenzione di coprogettazione, secondo quanto richiesto dall'Amministrazione.

4. Si rileva una difformità tra il target minimo dell'indicatore di risultato riportato nell'Avviso comunale (≥ 5 partecipanti) e quello riportato nella documentazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (25 partecipanti). Qual è il valore da garantire nella scheda progettuale?

Ai fini della partecipazione alla presente procedura si applicano le disposizioni contenute nell'Avviso pubblico del Comune di Brindisi e nella relativa modulistica. Pertanto, nella compilazione della scheda progettuale (Allegato C), il target minimo da garantire per ciascuna proposta è quello indicato nell'Avviso comunale. Resta fermo che, in fase di attuazione, il contributo delle singole progettualità dovrà concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi del Programma finanziato dal PN METRO Plus e Città Medie Sud.

5. La soglia massima del 50% prevista per le spese di acquisto o noleggio di attrezzature, allestimenti e supporti digitali deve essere calcolata sul contributo richiesto al Comune oppure sull'importo complessivo del progetto complessivo del cofinanziamento?

La percentuale massima del 50% è riferita al costo complessivo del progetto, comprensivo sia del contributo richiesto al Comune sia dell'eventuale quota di cofinanziamento obbligatorio. Tale interpretazione garantisce la coerenza tra il quadro economico complessivo della proposta e i limiti di ammissibilità delle spese previsti dall'Avviso.

6. Qualora il cofinanziamento minimo del 5% sia assicurato mediante valorizzazione del personale interno, quali criteri di calcolo e quale documentazione saranno richiesti?

La valorizzazione del personale dovrà essere determinata sulla base del costo orario effettivamente sostenuto dall'Ente, calcolato secondo il CCNL applicato e nel rispetto della normativa vigente. In sede di rendicontazione dovrà essere prodotta idonea documentazione giustificativa, comprensiva almeno di time-sheet o registri delle attività sottoscritti, documentazione attestante il rapporto di lavoro e il relativo costo (quali cedolini e prospetti di calcolo del costo orario), nonché ogni ulteriore documentazione eventualmente richiesta dall'Amministrazione ai fini della verifica dell'ammissibilità della spesa.

7. In caso di partecipazione in forma aggregata (ATS costituita o costituenda), sono previsti limiti percentuali di ripartizione del budget tra capofila e partner?

L'Avviso non prevede percentuali minime o massime di ripartizione delle risorse tra il soggetto capofila e i partner. La distribuzione del budget è rimessa all'autonomia del partenariato, purché sia coerente con il piano delle attività, con i ruoli e le responsabilità attribuite ai singoli partner e rispetti tutti i limiti e i vincoli di ammissibilità della spesa previsti dall'Avviso.

8. Si riscontra una discrepanza nella codifica dell'indicatore di output relativo al numero complessivo dei partecipanti coinvolti nelle attività ("EECO01" nell'Avviso comunale ed "EEC001" nella documentazione nazionale). Quale codice deve essere utilizzato?

La dicitura "EEC001" riportata nella documentazione nazionale costituisce un mero refuso materiale. Il codice corretto dell'indicatore comune di output del Fondo Sociale Europeo Plus è EECO01. Pertanto, nella compilazione della documentazione progettuale dovrà essere utilizzata la codifica EECO01, fermo restando che l'eventuale caricamento dei dati nei sistemi informativi avverrà secondo le specifiche tecniche previste dall'Autorità di Gestione del Programma.